



Comune di Capoliveri

Isola d'Elba

(Provincia di Livorno)

57031 – V.le Australia, 1 tel. 0565/967611

Ordinanza n° 108

del 10.12.2019

**ACCERTAMENTO DELL' INESISTENZA DELLA CONFORMITA' URBANISTICA DEL
TITOLO EDILIZIO E PAESAGGISTICO CON CONTESTUALE
SOSPENSIONE DEI LAVORI.**

(Legge Regionale Toscana n. 65 del 10.11.2014)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la comunicazione di ASA spa prot. n° 0022373/19 del 05.12.2019 acclarata al ns. protocollo al n 0018081 del 06.12.2019;

VISTO il rapporto di servizio del Comando Polizia Municipale di Capoliveri n. 18227 del 10.12.2019;

RICHIAMATO il decreto dell'A.I.T. n.62 del 21/08/2017 avente ad oggetto: art.22 L.R.69/2011. Progetto denominato "Autorità Idrica Isola d'Elba Lotto I. Impianto di Autonomia idrica Isola d'Elba lotto I - Impianto di dissalazione in loc. Mola da 80 l/s e opere accessorie a terra e a mare— Comune di Capoliveri. Variante mediante approvazione del progetto e contestuale adeguamento al PIT-PPR con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza." di cui si da avviso sul BURT n.38 del 20.09.2017;

CONSIDERATO che l'intervento in questione denominato "Impianto di dissalazione in loc. Mola da 80 l/s e opere accessorie a terra e a mare", risulta essere situato in loc. Mola e contraddistinto catastalmente al Fg. 16 map.15-24-25-26-27-28-30-31-32-45-914;

PRESO ATTO che dal cartello di cantiere non si evincono i nominativi di:

- Proprietario/committente
- Progettista

- Direttori dei Lavori
- Ditta Esecutrice dei Lavori;

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 30 del 09/04/2019 dalla quale si evince la necessità e l'opportunità per questa Amministrazione, in applicazione del principio di precauzione e di prevenzione, di assumere provvedimenti conseguenti ai segnalati profili di illegittimità per quanto riguarda l'iter procedurale ed in particolare l'esito della Conferenza dei Servizi del 26/07/2017 convocata dall'AIT e il Decreto AIT n. 62/17;

ACCERTATO:

- che non sussistano i presupposti per ritenere legittimamente approvato il progetto e la contestuale variante né tantomeno i presupposti per l'operatività degli articoli 34 LRT 65/2014 e 158 bis D. Lgs n. 152/2006 e che pertanto le condizioni per l'adeguamento dei propri strumenti urbanistici come richiesto al punto 9 del Decreto AIT n° 62/2017;
- che non risultano rilasciati, né l'autorizzazione paesaggistica, né permesso di costruire indispensabili agli atti esecutivi per la realizzazione del dissalatore di cui all'oggetto, in ottemperanza alle prescrizioni date in sede di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, così come stabilito dallo stesso decreto Regione Toscana n. 4515 del 12/04/2017 la cui valutazione è subordinata alla suddetta verifica;
- che non risulta essere stata data formale comunicazione, ai sensi di legge, dell'inizio lavori, né da parte del committente, né da parte della ditta appaltatrice dei lavori non potendo ritenersi integrato tale requisito da altre comunicazioni prive delle necessarie formalità;
- che in ottemperanza del comma 3 dell'art. 133 della LRT 65/2014 il "termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire" salvo proroghe e, qualora si volesse sostenere l'esistenza del titolo, la presunta data di inizio sarebbe comunque il 06/05/2019 e pertanto oltre il termine previsto ex lege tenendo conto quale presunto termine - della data di emissione del titolo autorizzatorio, nella fattispecie, il Decreto AIT n. 62 del 21/08/2017;
- che pertanto la mancata osservanza del termine di inizio dei lavori comporterebbe, comunque, la decadenza del titolo abilitativo, sempre in ottemperanza all'art.133 della L.R.T.65/2014;
- che dall'esame del Verbale della Conferenza dei Servizi e dai pareri inviati dagli Enti che non hanno partecipato alla conferenza, risulta che non sia stato preso in considerazione l'impatto che la *variante urbanistica potrebbe avere sia con il piano operativo regionale di protezione civile approvato dalla Giunta regionale con delibera 1040 del 24.11.2014 che con il piano comunale di protezione civile approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.21 del 7 aprile 2014, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dei necessari coordinamenti stabiliti dalla legge con effetti quindi invalidanti del provvedimento conclusivo del Direttore Generale dell'Autorità Idrica.*
- che l'approvazione del progetto del dissalatore, sia in sede di conferenza dei servizi che in sede di decreto del Direttore Generale dell'Autorità Idrica, è avvenuta sotto la condizione di "*attenersi alle prescrizioni delle amministrazioni chiamate ad esprimersi nella conferenza dei servizi*", tra le quali è da ricomprendere il parere della Responsabile del servizio "Vincolo Paesaggistico" del Comune di Capoliveri, prot.10180 del 20.07.2017, il quale, sulla base di quanto richiesto dall'apposita

R

commissione comunale per il paesaggio in data 20.07.2017, verbale 10, qui di seguito integralmente trascritto:

"L'area di intervento è parzialmente compresa all'interno dell'ambito tutelato per legge ai sensi dell'articolo 142 comma 1 lett. a), c), g) del D.Lgs. 42/2004. La Commissione esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni: per quanto riguarda l'intervento A) si prescrive che la realizzazione del pozzetto a mare rispetti il punto 3.3 lett. n) della scheda n. 11 Elba e Isole Minori dell'Allegato C) del PIT;

Per quanto riguarda l'intervento B) si richiede di ridurre compatibilmente con l'installazione degli impianti tecnici funzionale dell'attività del complesso, l'altezza in gronda del fabbricato. Si prescrive, inoltre, la realizzazione della copertura a verde con piante xerofile adatte al sito in esame.

Tutto quanto sopra, al fine di ridurre il forte impatto paesaggistico e garantire un miglior inserimento del complesso, anche in funzione del fatto che l'intervento B è visibile da più punti di intervisibilità pubblica. Inoltre, si prescrive, il rispetto del Regolamento urbanistico in merito all'illuminazione notturna, che dovrà essere realizzata a basso impatto (direzione verso il basso, accensione a chiamata). Le aree scoperte, anche a parcheggio, dovranno assicurare una elevata permeabilità ai fini di ridurre al minimo l'impermeabilizzazione del suolo e una idonea copertura vegetazionale.

Infine gli infissi dovranno essere realizzati per quanto non strettamente necessario a garantire il ricambio di aria, con telaio fisso, in modo da assicurare un indice di valutazione del potere fono isolante inferiore a 50 dB e garantire il rispetto delle prescrizioni in termini di acustica".

-che dal parere espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno del 12/07/2017 prot. 8160 acclarato dagli uffici comunali in data 22/07/2017 al n. di prot. 10258 si evince testualmente:

"Parere Ambito paesaggistico: verificati gli elaborati del progetto esecutivo pervenuto in data 13/06/2017 ns. prot. n. 6999, si esprime parere favorevole.

Parere Ambito archeologico: dato il rischio archeologico dell'intera zona interessata dall'intervento, come evidenziato nella Relazione redatta ai sensi del comma 1, art. 25 D.Lgs 50/2016, si conferma la necessità di effettuare nell'area di impostazione dei serbatoi e dell'edificio atto a contenere l'impianto stesso, almeno quattro saggi archeologici, dell'ampiezza 3x3 m., fino al terreno vergine o alla falda idrica. Inoltre si prescrive il controllo archeologico in corso d'opera di tutti i lavori che prevedano scavi, per le condutture e per le opere accessorie. Si ricorda che le operazioni di archeologia preventiva dovranno essere effettuate a carico della committenza, sotto la supervisione scientifica di questa Soprintendenza e senza alcun onere per essa, da parte di un archeologo specializzato che redigerà l'apposita documentazione e relazione finale. Si segnala che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nelle aree interessate dall'intervento potrebbe comportare una variante al progetto approvato nonché la necessità di effettuare indagini archeologiche, sempre a carico della committenza, volte alla documentazione e alla tutela dei rinvenimenti";

-che dal Decreto del Direttore generale AIT n. 62 del 21/08/2017 si evince che il progetto deve attenersi alle raccomandazioni, condizioni, indicazioni e prescrizioni riportate nelle autorizzazioni, nulla osta, concessioni, pareri, rilasciati dagli Enti/Amministrazioni/Società" rilasciate in sede di Conferenza dei servizi e che tali pareri e/o prescrizioni modificano il progetto in modo sostanziale e quindi tali modifiche sono in discordanza sia con il parere espresso dalla "Soprintendenza" che dalla Conferenza Paesaggistica, la quale, in base alla normativa vigente nell'ambito di aree vincolate ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, ha la competenza definitiva delle previsioni progettuali.

-che il parere espresso dal precedente sindaco dott. Ruggero Barbetti del 24/07/2017 prot. n. 10272 recita testualmente:

"Si ritiene che:

l'intervento si configuri con connotati che hanno valenza urbana e poco si relazionano con il paesaggio circostante.

Le sistemazioni esterne non rispondano ai requisiti ambientali di "ruralità" propri della Piana di Mola.

Inoltre, pur nel riconoscimento delle particolari necessità spaziali al quale il fabbricato deve rispondere, si ravvisa anche che la scelta formale-architettonica non sembra integrata nel contesto paesaggistico-ambientale e le visuali, oltretutto male rappresentate, evidenziano questo particolare aspetto soprattutto in riferimento all'altezza dell'edificio rispetto allo skyline del centro di Capoliveri e al territorio circostante. Al fine di ridurre non solo l'impatto paesaggistico ma anche quello acustico, si suggerisce di trovare una soluzione riguardante l'altezza dell'edificio che sia meno impattante, anche attraverso un parziale interrimento dello stesso, al fine di ridurre non solo l'impatto paesaggistico ma anche quello acustico".

-che in merito alle suddette prescrizioni si ritiene necessario richiedere una verifica di ottemperanza e per tanto del loro recepimento nell'ambito di un nuovo progetto conforme ad esse, comprese quelle dell'Amministrazione comunale espresse anche con il parere del Sindaco di cui sopra;

-che non risulta essere stato effettuato il deposito delle indagini geologiche di cui al Regolamento 53/R/2011, prima dell'adozione della variante urbanistica così come disposto dall'art. 104 della L.R.65/2014 e che tale carenza possa rendere illegittima la procedura di approvazione della variante urbanistica;

-che dall'iter procedurale e dagli allegati al progetto, non risulta che sia stata correttamente effettuata la prescritta Valutazione di Incidenza in applicazione dell'art. 6 della direttiva habitat n° 92/42 CEE ricadendo l'intervento nell'area vasta della zona umida di mola anche sulla base delle indicazioni oggetto del parere del Parco dell'Arcipelago protocollo n. 127/2018 in riferimento all'applicazione della delibera della Giunta Regionale Toscana n. 119 del 12.02.2018;

-che il disposto degli articoli 52-87-88 della L.R. 30/2015 e del D.P.R. 357/1997 nonché del citato art. 6 e della Direttiva "Habitat" subordinano anche gli interventi, impianti ed opere, i piani, programmi, progetti, che possano determinare incidenze significative su SIC o Siti della Rete Natura 2000 in quanto ricadenti in area vasta, alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA), il cui inadempimento assume profili di illegittimità sotto il profilo edilizio;

-che non risultano dagli atti i suddetti adempimenti e che anche per tali motivi si ritiene che l'iter di approvazione del progetto e della variante, sin qui effettuato, contenga profili di illegittimità.

-che, relativamente all'intervento da realizzare sulla spiaggia di Lido, la valutazione contenuta nella scheda n.11 Elba e Isole minori nell'allegato C) del PIT prescrive: *"Eventuali manufatti, considerati ammissibili, sugli arenili destinati alla balneazione, a seguito di una verifica di compatibilità paesaggistica dovranno utilizzare tecniche e materiali eco-compatibili, strutture di tipo leggero, rimovibili, riciclabili al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali. Tali manufatti potranno essere collegati alla rete di urbanizzazione principale solo con opere e impianti a carattere provvisorio. Alla cessazione dell'attività dovranno essere rimosse tutte le opere compresi gli impianti tecnologici."*

-che tali prescrizioni non risultano rispettate e pertanto quest'ultimo non risulta conforme alle direttive, prescrizioni della scheda del vincolo.

Inoltre l'impatto visivo, quindi la fluidità delle visuali da e verso il mare, con l'intervento progettato, viene fortemente compromesso e danneggiato e sulla base degli elaborati progettuali non risulta rispettata neanche la prescrizione data da questo Ente per limitare i danni per la balneazione e per l'integrità dell'arenile derivanti dallo scavo in trincea e in profondità da realizzare sulla spiaggia e in mare per il posizionamento della tubazione per la condotta dell'acqua e la reimmissione di acqua marina prima e dopo per l'estrazione e lo scarico a ciclo ultimato, e anche quanto sopra determina dei profili di illegittimità del provvedimento di approvazione.

- che nella eventuale domanda di concessione demaniale dovranno essere recepite dal progetto tutte le prescrizioni indicate nel parere del comune del 24.07.2017 prot.10272 che a riguardo recita:

Vasca Intake-Lido

- Per quanto attiene all'intervento da realizzare sulla spiaggia di Lido si richiama la valutazione contenuta nella scheda n.11 Elba e Isole minori nell'allegato C del PIT dove si prescrive: " *Eventuali manufatti, considerati ammissibili, sugli arenili destinati alla balneazione, a seguito di una verifica di compatibilità paesaggistica dovranno utilizzare tecniche e materiali eco-compatibili, strutture di tipo leggero, rimovibili, riciclabili al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali. Tali manufatti potranno essere collegati alla rete di urbanizzazione principale solo con opere e impianti a carattere provvisorio. Alla cessazione dell'attività dovranno essere rimosse tutte le opere compresi impianti tecnologici.*" Pertanto l'intervento deve essere limitato alla vasca con l'eliminazione di recinzioni perimetrali ed adottare criteri di schermatura in legno compatibili (tipo cabine balneari) al solo fine di essere utilizzate esclusivamente per schermare il manufatto fuori terra.
- L'impatto visivo, quindi la fluidità delle visuali da e verso il mare, con l'intervento proposto, vengono fortemente compromessi e danneggiati. A tal proposito si ritiene che debba essere meglio valutata la possibilità di mettere in sicurezza l'intervento senza la necessità di recinzioni o delimitazioni invasive e limitare schermature solo a quanto strettamente necessario.
- Si manifesta, inoltre, preoccupazione per i danni per la balneazione e per l'integrità dell'arenile derivanti dallo scavo in trincea e in profondità da realizzare sulla spiaggia e in mare per il posizionamento della tubazione per la condotta dell'acqua e la reimmissione di acqua marina prima e dopo per l'estrazione e lo scarico a ciclo ultimato.
- Si richiede pertanto che l'intervento venga realizzato esclusivamente quando è terminato il periodo di balneazione e che vengano costantemente monitorate e tempestivamente risolte tutte le eventuali conseguenze dell'intervento sia durante, sia alla sua conclusione nonché nei tempi successivi. Quanto sopra in particolare per quello che riguarda l'intorbidimento dell'acqua, o altri effetti collaterali.
- Deve essere altresì garantito che gli interventi a supporto per l'eliminazione di eventuali disagi o danni alla spiaggia e alla qualità dell'acqua, siano tempestivi, al fine di non creare alcun disagio alla balneazione o di contaminazione ambientale.

VISTO che gli interventi ricadono in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 e non risulta essere stata rilasciata autorizzazione paesaggistica di recepimento delle prescrizioni di cui alla conferenza dei servizi;

RENDE NOTO, altresì, che il presente atto considerata l'urgenza, costituisce comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO le norme dettate dall'art.31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e s.m.i., e dell'art. 196 della L.R.T. 10 novembre 2015, n. 65, (Norme per il governo del territorio) e s.m.i.;

VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, in applicazione dell'artt. 177 e 213 della Legge Regionale Toscana n.65 del 29.10.2014 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende necessario disporre l'immediata sospensione dei lavori per meglio ponderare ed emettere i provvedimenti definitivi;

RITENUTO, inoltre, che ASA spa azienda di servizi, oltre che per le motivazioni su riportate, non può dar corso all'inizio dei lavori, ai sensi di quanto indicato nell'ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sezione sesta n° 05499/19 reg. prov.cau. n°07561/2019 reg.ric. in quanto gli stessi sono subordinati alla stipula di un accordo di esecuzione che deve essere concordato con l'amministrazione comunale, in mancanza del quale tali lavori, oggetto di contestazione, non possono essere effettuati.

ACCERTA

l'inesistenza della conformità urbanistica del titolo edilizio e paesaggistico

CONSIDERATO

che sono stati rilevati numerosi profili di illegittimità sia nel procedimento che nel progetto approvati

che il contenzioso tra le parti è tutt'ora in essere e che, come ricordato, tra l'altro, l'ordinanza del Consiglio di Stato inibisce l'esecuzione di opere fino alla stipula di un accordo di esecuzione concordato con l'amministrazione comunale.

TENUTO CONTO DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE

ORDINA

per i motivi di cui in premessa evidenziati:

- **Proprietario/committente: Legale rappresentante ASA spa – azienda di servizi**
- **Progettista : ASA spa – azienda di servizi**

LA SOSPENSIONE E LA CESSAZIONE IMMEDIATA

dei lavori dalla data di notifica del presente atto in quanto il committente è in assenza delle prescritte autorizzazioni previste ex lege, con avvertimento che, in caso di inadempienza, si procederà a norma delle citate leggi, fatto salvo ed impregiudicato, sin da ora, ogni altro provvedimento;

INVITA NUOVAMENTE



l'amministrazione procedente, cioè l'**Autorità Idrica Regionale**, ai sensi dell'art.14 quater, c.2, della L.241 del 1990, di assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela, ai sensi dell'art.21 *nonies* della stessa legge, concernenti l'annullamento del decreto di approvazione subordinando l'approvazione stessa alla corretta integrazione degli obblighi di cui all'art. 34 della L.R. 65/2014 e dell'art. 158 bis del Dlgs. n. 152/2006 e degli altri profili di illegittimità sopra evidenziati.

Copia della presente ordinanza dovrà essere immediatamente notificata alle parti interessate e trasmessa:

All'Ufficio di Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza e la vigilanza del rispetto di quanto ordinato;

Alla Regione Toscana, Autorità Idrica Regionale, Provincia di Livorno, PNAT , Comune di Porto Azzurro, ARPAT, ASL n. 6, Consorzio di Bonifica 5 , Toscana Costa, Capitaneria di Porto, Agenzia Dogane, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, salvo se altri;

Alla Procura di Livorno

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario al Sig. Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica stessa.

DISPONE

- La pubblicazione della medesima all'albo pretorio comunale, nonché sia inviata copia della presente per conoscenza e per gli adempimenti di competenza, al Comando di Polizia Municipale di Capoliveri;

- Che il personale dell'Ufficio della Polizia Municipale sia incaricato alla vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

Che a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo;

Che l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere immediata.


Il Responsabile del Servizio

